

**DELIBERAZIONE 25 FEBBRAIO 2016  
70/2016/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE ISTANZE PRESENTATE DALLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE, AI FINI DEL VERSAMENTO PARZIALE O DELL'ESONERO DAL VERSAMENTO DELL'AMMONTARE PREVISTO NEI CASI DI MANCATA DISALIMENTAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA FORNITI NEL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 febbraio 2016

**VISTI**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto-legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il Testo integrato morosità gas (TIMG);
- il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement) (TISg);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas/99/11);

- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas) e, in particolare, l'allegato A (RQDG).
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 84/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2015, 258/2015/R/com;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 giugno 2014, n. 2986/2014 (di seguito: sentenza 2986/2014).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 99/11, l'Autorità ha definito la disciplina del servizio di default sulla rete di distribuzione (di seguito: SdD distribuzione), in attuazione dell'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto-legislativo 93/11, ponendolo in carico alle imprese di distribuzione del gas, in quanto soggetti responsabili del dispacciamento nella sua rete, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 164/00;
- il SdD distribuzione è configurabile come un servizio di bilanciamento sulla rete di distribuzione, volto a porre rimedio ai prelievi effettuati dal cliente finale che non ha alcun titolo per prelevare e immettere gas in rete; tale servizio, la cui legittimità è stata confermata anche dal Consiglio di Stato con sentenza 2986/2014, si articola in tre principali attività:
  - a) attività funzionale alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, qualora il cliente finale non trovi un nuovo fornitore entro un termine congruo assegnato dalla regolazione;
  - b) attività funzionali alla corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, sia presso il relativo punto di riconsegna, sia ai fini dell'allocazione svolta dall'impresa maggiore di trasporto;
  - c) attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione: lo svolgimento di tale attività comporta la contrattualizzazione del servizio nei confronti del cliente finale, nonché le attività necessarie all'approvvigionamento del gas da immettere nella rete di distribuzione per bilanciare i prelievi del cliente;
- con deliberazione 241/2013/R/gas, l'Autorità è intervenuta in materia di SdD distribuzione riformandone la disciplina, a seguito di segnalazioni delle imprese di distribuzione in merito all'impossibilità di svolgere le attività previste in materia di bilanciamento dei prelievi diretti richiamate alla precedente lettera c); nella

fattispecie l'Autorità, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dalle imprese di distribuzione, ha deciso di affidare la responsabilità di queste ultime attività ad un soggetto diverso dall'impresa di distribuzione, in particolare a un venditore appositamente selezionato mediante procedura di gara (c.d. fornitore del SdD distribuzione o FD<sub>D</sub>);

- con la medesima deliberazione 241/2013/R/gas sono state, altresì, adottate specifiche disposizioni atte a dettagliare i profili di responsabilità dell'impresa di distribuzione, rispetto alle restanti attività richiamate alle precedenti lettere a) e b), con riferimento, tra l'altro, al caso di mancata o ritardata disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
- tali disposizioni, contenute nella Sezione 3 del TIVG prevedono, tra l'altro, che qualora l'impresa di distribuzione non porti a termine la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini previsti dalla regolazione, sia tenuta a versare a Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) un ammontare definito ai sensi del comma 43.1 del TIVG, riconoscendo tuttavia:
  - a) in via eccezionale, la facoltà in capo all'impresa di distribuzione di fornire apposita documentazione che evidenzi la comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione entro i termini previsti dalla disciplina, versando un ammontare ridotto;
  - b) nel caso in cui il mancato rispetto delle tempistiche stabilite per la disalimentazione sia riconducibile ad atti di autorità pubbliche che hanno impedito la disalimentazione del punto medesimo, di non versare alcun ammontare a CSEA per il periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci;
- sono pervenute all'Autorità numerose comunicazioni da parte di alcune imprese di distribuzione recanti la documentazione che dovrebbe comprovare la manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione secondo le tempistiche previste dalla disciplina, sia richieste specifiche di chiarimenti in merito ad aspetti procedurali o alle modalità applicative della disciplina in esame, nonché richieste di interpretazione in merito a molteplici fattispecie concrete verificatesi nell'ambito dell'attività svolte nel suddetto ambito dalle medesime imprese di distribuzione, soprattutto con riferimento agli esiti negativi di alcune iniziative giudiziarie messe in atto;
- l'esame della predetta documentazione, da un lato, pone l'esigenza di completare e dettagliare la disciplina relativa alla gestione dei procedimenti di valutazione delle istanze per il versamento parziale o l'esonero, di cui ai precedenti punti a) e b); dall'altro lato, evidenzia una fenomenologia di casi, oggetto delle predette istanze, che presentano elementi ricorrenti e tipici, tali per cui potrebbero essere sottoposti a

criteri di valutazione uniformi, con una potenziale semplificazione nella gestione dei predetti procedimenti.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno avviare un procedimento finalizzato alla definizione dei criteri, procedurali e sostanziali, di valutazione delle istanze per il versamento parziale o l'esonero dal versamento degli ammontari, di cui all'articolo 43 del TIVG, in caso di mancata disalimentazione dei punti di riconsegna secondo i termini previsti

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la definizione dei criteri di valutazione delle istanze per il versamento parziale o l'esonero dal versamento degli ammontari, di cui all'articolo 43 del TIVG, in caso di mancata disalimentazione dei punti di riconsegna secondo i termini previsti;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento, di cui al precedente punto 1, al Direttore della Direzione Mercati, prevedendo che il procedimento si concluda entro il mese di luglio 2016;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

25 febbraio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*